



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 17.10.2019

Info/119(R)/10.19/ALBO GESTORI: chiarimenti su dispensa verifiche RT/Legale Rappresentante

<p style="text-align: center;"><b>ALBO GESTORI AMBIENTALI: PER IL RESPONSABILE TECNICO/LEGALE RAPPRESENTANTE LA DISPENSA DALLE VERIFICHE NON E' TOTALE</b></p>
--

Con la circolare L'Albo Gestori ambientali il 16 ottobre scorso ha emanato la circolare del 16 ottobre scorso n. 10 L'Albo Gestori Ambientali ha fornito *“Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'art. 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017”*.

**In sostanza, rispondendo a quesiti sulla questione, l'Albo ha chiarito che il titolare dell'impresa che ricopre il ruolo di responsabile tecnico dei rifiuti, sicuramente dispensato dalle verifiche per il suo settore di attività per le quali l'impresa è iscritta all'albo, deve sostenere la verifica completa per gli altri settori di attività.**

In particolare la richiesta di chiarimento mirava a sapere se i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, così come modificata dalla delibera n. 3 del 25 giugno 2019 (ns infoAMIS sotto riportate e **che intendono svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività**, debbano sostenere la verifica iniziale (costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico), oppure la verifica relativa ai soli moduli specialistici che interessano.

In proposito si ricorda che il richiamato articolo 2, comma 5, della delibera n. 6/2017 (che costituisce attuazione dell'articolo 13, comma 3, del DM 120/2014) stabilisce che sia *“dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo”*.

Sulla base della richiamata normativa, l'Albo ha concluso che **il soggetto dispensato dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera 6 del 30 maggio 2017, che intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico**, come previsto dalla delibera n. 4 del 25 giugno 2019

In allegato il testo della circolare